

FINI-STAMPA GIORDANETTO S.P.A.

Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti
(Whistleblowing)

PROPRIETÀ DEL DOCUMENTO	
❖ Titolo: Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti (Whistleblowing)	
❖ N. pagine: [13]	
❖ Approvato: Direzione Generale	
❖ Data: 07/12/2023	
❖ Versione numero: 1	
AGGIORNAMENTI EFFETTUATI	
VERSIONE	DEL

Sommario

1. SCOPO.....	3
2. CONTESTO NORMATIVO	3
3. DEFINIZIONI	3
4. DESTINATARI - SOGGETTI TUTELATI	4
5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	4
6. MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE.....	5
6.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	5
6.2 ULTERIORI CANALI PER LE SEGNALAZIONI.....	7
6.3 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE - CONDIZIONI.....	8
7. SEGNALAZIONI ANONIME	8
8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	8
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
10. DIVIETO DI RITORSIONE	9
11. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	10
12. SISTEMA SANZIONATORIO.....	10
13. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	11
14. FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....	11
15. ENTRATA IN VIGORE E AGGIORNAMENTO.....	11
16. ALLEGATI.....	11

1. SCOPO

La presente procedura (la "**Procedura**") ha lo scopo di implementare e disciplinare, nell'ambito del contesto aziendale di FINI-STAMPA GIORDANETTO S.p.A. ("**FINI-STAMPA**" o la "**Società**"), un sistema per la segnalazione di comportamenti illeciti.

La Procedura è stata predisposta in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "**GDPR**").

In questo contesto, chiunque venga a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione come indicati nel successivo paragrafo 5 è invitato a darne tempestiva comunicazione mediante le modalità di seguito descritte.

2. CONTESTO NORMATIVO

Di seguito si riportano le principali fonti normative:

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione";
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"
- Decreto Legislativo, 8 giugno 2001 n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

3. DEFINIZIONI

Con le seguenti definizioni s'intende:

- **Segnalante (Whistleblower)**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Segnalato**: soggetto che, all'interno della segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito oggetto di segnalazione;
- **Facilitatore**: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Segnalazione**: comunicazione del Segnalante che ha ad oggetto un sospetto o la consapevolezza di un illecito commesso dal Segnalato;
- **Segnalazione interna**: comunicazione, scritta od orale, di informazioni su violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al par. 6;
- **Segnalazione esterna**: comunicazione, scritta od orale, di informazioni su violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui al par. 6.3;
- **Segnalazione non rilevante**: qualsiasi comunicazione ricevuta, avente ad oggetto comportamenti che non costituiscono violazioni. Sono considerate segnalazioni non rilevanti anche tutte quelle

comunicazioni ricevute che, sulla base della genericità dei contenuti, non consentono di compiere adeguate verifiche;

- **Segnalazioni anonime:** segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore;
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

4. DESTINATARI - SOGGETTI TUTELATI

Le disposizioni della Procedura si applicano ai seguenti soggetti:

- a) ai dipendenti della Società;
- b) ai titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, agli ex dipendenti e ai candidati a posizioni lavorative;
- c) ai lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- d) ai liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- e) ai volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- f) all'azionista ed alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone Segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione del Segnalante (divieto di ritorsione e riservatezza, di cui ai successivi paragrafi) si applicano anche:

- a) i facilitatori;
- b) i terzi connessi con il Segnalante e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali, colleghi o parenti delle persone segnalanti¹;
- c) gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il whistleblowing è un atto con cui il Segnalante contribuisce a far emergere attraverso una segnalazione delle situazioni pregiudizievoli per la Società. Per segnalazioni si intendono informazioni relative a **sospette violazioni** derivanti da comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società. In particolare, le Segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano in altri casi;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i c.d. reati presupposti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione del ruolo ricoperto all'interno della Società ovvero dei rapporti intercorrenti con essa;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 24/2023 si tratta (a) delle persone che sono legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (b) dei colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente.

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi a specifici settori² tra cui: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno³;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

La presente Procedura non si applica alle:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che non siano collegate o riferibili alla violazione di norme o regole o procedure interne;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria (i) dalla normativa dell'Unione Europea o nazionale così come indicata nella Parte II dell'Allegato al D. Lgs. n. 24/2023 (vedasi **All. 2** della Procedura che costituisce parte integrante ed essenziale della stessa) ovvero (ii) dalle disposizioni nazionali che danno attuazione alla normativa dell'Unione Europea indicata nella Parte II dell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella summenzionata Parte II dell'Allegato al D.Lgs. 24/2023;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Un'ulteriore limitazione del perimetro applicativo riguarda specifiche disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- informazioni classificate;
- segreto professionale forense e medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

6. MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

6.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Ciascuno dei Destinatari di cui al precedente paragrafo 4, nel caso in cui abbia notizia ovvero anche solo il sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un illecito di cui al precedente paragrafo 5, è tenuto ad effettuare una Segnalazione a mezzo lettera raccomandata che potrà essere alternativamente:

- (i) spedita al seguente indirizzo "*FINI-STAMPA GIORDANETTO S.p.A., Valle Masio, 74 – 10046 Poirino (TO)*" riportando la seguente dicitura "**All'att.ne dei componenti del Comitato - Riservata per il Comitato – Gestori della Segnalazione**"

o

- (ii) inserita, secondo le modalità di seguito illustrate, a mano nell'apposita cassetta chiusa posizionata presso i locali dell'azienda e denomina "*Cassetta Whistleblowing*".

Resta fermo che l'apertura della lettera raccomandata in entrambi i casi compete esclusivamente al Comitato di cui si parlerà nel prosieguo.

² Si tratta di tutti quegli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato di cui al D.Lgs. 24/2023 o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937

³ Rientrano in tale ambito le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società

È opportuno, affinché la segnalazione attivi in modo efficiente l'iter di seguito riportato, che il Segnalante indichi i propri dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita) e recapito nonché le generalità o altri elementi idonei che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La segnalazione non potrà essere effettuata tramite strumenti informatici aziendali forniti dalla Società (tramite e-mail utilizzando pc, notebook, smartphone). Ciò in quanto l'utilizzo di tali strumenti potrebbe, anche indirettamente, rivelare l'identità del Segnalante e non garantire così, come richiesto dalla normativa, il suo diritto alla riservatezza.

La segnalazione deve essere circostanziata, nonché fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e deve contenere le seguenti informazioni:

- l'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. Non sono meritevoli di tutela le Segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e le doglianze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni da parte del medesimo.

Ai fini della corretta predisposizione della Segnalazione, il Segnalante dovrà creare due buste chiuse - includendo nella prima i suoi dati identificativi, unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità, e nella seconda l'oggetto della Segnalazione – inserite in una terza busta sigillata (che rechi all'esterno la dicitura All'att.ne dei componenti del Comitato - Riservata per il Comitato - Gestori della segnalazione).

La gestione del canale di cui al presente paragrafo è affidata ad un Comitato composto da n. 3 membri nelle persone del: Responsabile Amministrativo Responsabile Qualità, Responsabile Risorse Umane, denominati "**Gestori della segnalazione**", appositamente formati e preventivamente autorizzati ai sensi degli artt. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (il "Regolamento") e 24terdecies del D.Lgs. 101/2018.

Il Segnalante, qualora la segnalazione riguardi uno dei componenti del Comitato, indirizzerà la stessa agli altri componenti, con esclusione della persona coinvolta.

Il Comitato:

- (i) avvisa il Segnalante della presa in carico della Segnalazione entro e non oltre **sette giorni** dalla data di ricezione. Contestualmente, identificata la tipologia di potenziale violazione commessa, i Gestori della Segnalazione valutano se informare e convocare, tramite e-mail, i referenti aziendali per ambito di competenza, previa valutazione di assenza di potenziali conflitti di interesse, per i dovuti approfondimenti;
- (ii) effettua una verifica e una valutazione preliminari sulla sussistenza dei presupposti giuridici e di fatto della Segnalazione nonché la pertinenza e la presenza di elementi sufficienti per poterla approfondire. Il Comitato può anche decidere di ascoltare il Segnalante (chiedergli, se necessario, integrazioni) e/o il responsabile della presunta violazione.

Una volta completata la fase preliminare, il Comitato:

- se la Segnalazione non è fondata, non ne tiene conto e informa il Segnalante che verrà archiviata e che non verrà intrapresa alcuna azione. Qualora dovesse emergere la mala fede nella Segnalazione, il Comitato ne darà comunicazione alla Società che potrà adottare la misura ritenuta più idonea. E, se tale Segnalazione dovesse integrare gli estremi di un reato, la relativa notizia potrà essere trasmessa anche alla Procura della Repubblica competente, fermo restando sempre il diritto della Società di chiedere il risarcimento del danno cagionato dalla Segnalazione;

- se, a seguito di essa, riterrà potenzialmente sussistente un comportamento illegittimo, procederà alle indagini e agli approfondimenti necessari, avvalendosi, qualora lo ritenesse necessario, anche di consulenti/tecnici esterni.

La Segnalazione potrà essere **ritenuta inammissibile** per: (i) mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della Segnalazione; (ii) manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore; (iii) esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione; (iv) produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti inammissibile il Gestore della Segnalazione, deputato alla gestione della segnalazione, potrà procedere all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Se a seguito degli accertamenti effettuati la Segnalazione dovesse risultare fondata, il Comitato informerà dell'esito dell'indagine la funzione aziendale competente affinché vengano adottate le misure ritenute più idonee nei confronti dell'interessato. In ogni caso, è fatta salva la facoltà o il dovere di denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Il Comitato deve fornire, comunque, un riscontro alla Segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro tre mesi** dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Pertanto, alla **scadenza dei tre mesi**, il Gestore della Segnalazione, comunicherà al Segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere. In tale ultimo, caso è consigliabile comunicare al Segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

Qualora la Segnalazione venga presentata (in forma scritta o in forma orale) ad un soggetto non autorizzato, questi è tenuto a trasmetterla, attraverso uno dei canali di cui al presente paragrafo, **entro sette giorni** dal suo ricevimento, al Comitato, dandone contestuale avviso al Segnalante (laddove noto). Resta inteso che detto soggetto (i) non può trattenere copia della Segnalazione e deve astenersi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento ed (ii) è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, del contenuto della medesima e della relativa documentazione.

L'omessa comunicazione di una Segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza rappresentano violazione della Procedura passabile di sanzioni disciplinari.

6.2 ULTERIORI CANALI PER LE SEGNALAZIONI

Pur consigliando l'utilizzo del canale di comunicazione sopra descritto ed al solo fine di agevolare l'invio delle comunicazioni, la Società ha deciso di mantenere, accanto ad esso, la possibilità di effettuarle in forma orale (canale alternativo), attraverso un incontro diretto richiesto dal Segnalante con il Gestore della Segnalazione – che potrà essere contattato direttamente al numero 0119453980 linea telefonica non registrata - fissato entro i successivi 10 giorni e nel luogo ritenuto idoneo dal Gestore della Segnalazione.

Se per la Segnalazione viene utilizzata:

- una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la stessa, previo consenso del Segnalante, deve essere documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In quest'ultimo caso, il Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;

- una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la Segnalazione deve essere documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

La Segnalazione effettuata - su richiesta del Segnalante - oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto – deve essere documentata, previo suo consenso, a cura del predetto personale mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto del medesimo mediante la propria sottoscrizione.

6.3 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE - CONDIZIONI

È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non è stato predisposto dalla Società un canale interno ovvero il canale interno predisposto non rispetta quanto richiesto dalla normativa;
- b) la persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna è istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Il Segnalante può procedere tramite Divulgazione pubblica se:

- ha già effettuato una Segnalazione interna ed esterna e non ha avuto alcun riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, nei casi di loro competenza.

7. SEGNALAZIONI ANONIME

La tutela dell’anonimato non è sinonimo di accettazione di comunicazioni anonime, considerato che la tutela del whistleblower si riferisce a segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili.

Tuttavia, la Società si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato in conformità con quanto previsto dal Regolamento e dal D.Lgs. 101/2018. La tutela dei dati personali è assicurata, oltre che al Segnalante (ove non anonimo), al Facilitatore (nonché agli altri soggetti di cui al precedente paragrafo 4) e alla persona coinvolta o menzionata nella Segnalazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della Segnalazione non vengono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2undecies del D.Lgs. 101/2018.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni vengono effettuati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento, fornendo agli interessati idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (vedasi al riguardo l'apposita informativa allegata alla Procedura **(All. 1)**, che ne costituisce parte integrante ed essenziale), nonché adottando misure appropriate a tutela dei loro diritti e delle loro libertà.

10. DIVIETO DI RITORSIONE

La Società non effettuerà azioni ritorsive o discriminerà in alcun modo in ambito lavorativo il personale della Società che abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o sospetti casi di condotta scorretta o pericoli sul posto di lavoro.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del d.lgs. 24/2023.

I Gestori della Segnalazione verificano che il Segnalante non subisca condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione, anche nel caso in cui non sia accertata un'effettiva responsabilità del soggetto segnalato, fermo restando la possibilità di chiedere l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può, altresì, dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione ai Gestori della Segnalazione. Resta fermo ed impregiudicato la facoltà del Segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

11. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Quando è accertata la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla Procedura non sono garantite e al medesimo viene comminata una sanzione disciplinare.

12. SISTEMA SANZIONATORIO

Nel caso di Segnalazioni diffamatorie, il Comitato trasmette le stesse:

- alla funzione aziendale preposta, affinché valuti l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante. In merito alle tipologie di sanzioni da comminare si farà riferimento, a seconda della gravità, a quelle disposte dal CCNL Tessile Abbigliamento e Moda (SMI);
- alla funzione che gestisce la relazione con la controparte, per l'applicazione delle misure più idonee fino all'eventuale risoluzione del rapporto giuridico intercorrente.

In tema di regime sanzionatorio, si riportano di seguito le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 24/2023:

- da **10.000 a 50.000** euro quando si accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- da **10.000 a 50.000** euro quando si accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- da **10.000 a 50.000** euro quando si accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- da **10.000 a 50.000** euro quando si accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo amministrativo (C.d.A.);
- da **10.000 a 50.000** euro quando si accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo amministrativo (C.d.A.);
- da **10.000 a 50.000** euro quando si accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il Gestore delle Segnalazioni;
- da **500 a 2.500** euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la

medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

13. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le Segnalazioni ricevute, gli atti istruttori e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo diverse disposizioni legislative.

14. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Per garantirne la diffusione, la Procedura è resa disponibile e consultabile con le seguenti modalità:

- affissione nella bacheca aziendale;
- tramite invio e-mail/consegna al momento dell'assunzione del dipendente
- pubblicazione mediante una sezione dedicata sul sito internet.

Al fine di creare una opportuna consapevolezza circa le finalità e le tutele riconosciute dal D.Lgs. 24/2023 nonché una cultura di integrità e responsabile in azienda, la Società garantisce a tutto il personale dipendente la partecipazione ad apposite sessioni formative.

15. ENTRATA IN VIGORE E AGGIORNAMENTO

La Procedura è stata approvata da Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna, 7 dicembre 2023, ed ha effetto immediato.

Resta inteso che la Procedura è soggetta a revisione ed aggiornamento periodico.

16. ALLEGATI

- **Allegato 1:** Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. 101/2018

Allegato 1

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. 101/2018

La presente informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (il “**Regolamento**”) e del D.Lgs. 101/2018 di adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento stesso riguarda il trattamento dei dati personali acquisiti in relazione alle segnalazioni effettuate nell’ambito della procedura Whistleblowing adottata (la “**Procedura**”).

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è **FINI-STAMPA GIORDANETTO S.P.A.** con sede legale in Valle Masio 74, 10046 POIRINO (TO) (“**FINI-STAMPA**” o la “**Società**” o il “**Titolare**”), tel. 011/9453980 indirizzo e-mail info@finistampa.it indirizzo PEC]. FINISTAMPAGIORDANETTO@PECSOCI.UI.TORINO.IT

2. Finalità, base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali nonché tempi di conservazione

Nell’ambito della Procedura i dati personali oggetto di trattamento e acquisti attraverso i canali nonché nei modi di cui alla Procedura sono quelli del Segnalante, del Segnalato e delle persone coinvolte e/o collegate ai fatti oggetto della Segnalazione quali ad esempio i facilitatori ed eventuali terzi coinvolti (i “**Dati personali**”) ed includono i dati identificativi (dati anagrafici, job title, recapito telefonico, indirizzo e-mail ed ogni altra informazione utile ad identificare una persona fisica). Solo se strettamente necessari per la gestione della segnalazione, possono essere trattati anche i dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’art. 9 del Regolamento ed i dati giudiziari di cui all’art. 10 del Regolamento nel pieno rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e, se ritenuti irrilevanti ai fini della Segnalazione, non saranno oggetto di ulteriore trattamento.

Tali dati vengono trattati per le seguenti finalità:

- una corretta e completa gestione delle Segnalazioni ricevute in conformità alla vigente normativa in materia;
- l’esecuzione delle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di Segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti;
- la tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
- il riscontro ad una richiesta dell’Autorità giudiziaria o di altra Autorità ad essa equiparata.

In considerazione di quanto precede, la base giuridica del trattamento è da ravvisarsi nell’adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b) e artt. 10 e. 88 del Regolamento).

Le segnalazioni effettuate in forma orale saranno documentate, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 24/2023, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto previo consenso del Segnalante.

Il trattamento dei Dati personali verrà effettuato sia manualmente sia attraverso mezzi elettronici, in modo lecito e secondo correttezza, con l’ausilio di sistemi idonei a garantire la loro integrità e la massima tutela della riservatezza, prevenendone l’accesso da parte di soggetti non autorizzati, nonché aggiornandoli tempestivamente e costantemente. I Dati personali saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che il loro trattamento non sia incompatibile con tali finalità. I Dati personali non potranno essere utilizzati oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle Segnalazioni.

I Dati personali verranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, salvo diverse disposizioni legislative e di difesa in sede giudiziaria in caso di controversie con l’interessato.

3. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto

Il conferimento dei Dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe, tuttavia, pregiudicare l’istruttoria della segnalazione. Le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove

si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

4. Destinatari e/o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati

I Dati personali, per le finalità di cui al precedente punto 2., potranno essere comunicati ai soggetti all'uopo autorizzati ai sensi degli artt. 29 del Regolamento e 24 quaterdecies del D.lgs. 101/2018 nonché ai Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

I predetti dati potranno essere, altresì comunicati ad altri soggetti, enti, organismi o autorità a cui sia obbligatorio comunicarli in forza di disposizioni di legge o di regolamento (ad es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziarie). Resta inteso che i Dati personali non saranno oggetto di diffusione.

5. Trasferimento dei dati personali verso Paesi Terzi o Organizzazioni internazionali

I Dati personali, sempre per le finalità di cui al precedente punto 2., non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra UE.

6. Diritti dell'Interessato

Il Regolamento riconosce all'interessato i seguenti diritti che può esercitare in qualsiasi momento nei confronti del Titolare.

- Diritto di accesso: L'art. 15 del Regolamento consente all'interessato di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano ed in tal caso di ottenere l'accesso ad essi.
- Diritto di rettifica: L'art. 16 del Regolamento consente all'interessato di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- Diritto di cancellazione: L'art. 17 del Regolamento consente all'interessato di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.
- Diritto di limitazione: L'art. 18 del Regolamento consente all'interessato di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.
- Diritto di opposizione: L'art. 21 del Regolamento consente all'interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett.re e) o f), del Regolamento compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- Diritto alla portabilità: L'art. 20 del Regolamento consente all'interessato di (i) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare e (ii) trasmetterli a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma.

L'esercizio di tali diritti, tuttavia, può essere limitato qualora possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante (art. 13, co. 3 del Decreto e art. 2-undecies del Codice privacy).

Rispetto agli eventuali trattamenti basati sul consenso ex art. 7 del Regolamento, quest'ultimo potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basati su di esso prima della revoca.

7. Reclamo

L'interessato può proporre, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, reclamo all'Autorità di controllo nazionale (per l'Italia il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile attraverso il suo sito istituzionale, www.garanteprivacy.it).

8. Ulteriori informazioni

Eventuali richieste di esercizio dei diritti potranno essere formulate per iscritto, inviando il modello per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali - disponibile all'indirizzo <https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online> debitamente compilato, e corredato da copia di un documento valido di riconoscimento - al Titolare come sopra individuato.

FINI-STAMPA
GIORDANETTO S.P.A.